



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 01.11.2020

**OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI IN
CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA COVID19.**

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Richiamata la propria Ordinanza n. 64 del 25.10.2020 con cui, stante il caso di positività al Covid19 registrato tra i dipendenti dell'Ente e nell'attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche, è stata disposta, fino al 30 ottobre 2020, la chiusura al pubblico degli uffici comunali con l'applicazione della modalità di "lavoro agile";

Considerato che:

- i tamponi a cui sono stati sottoposti i dipendenti entrati in contatto col collega positivo hanno dato esito negativo e, pertanto, è possibile ripristinare il lavoro in presenza;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- tuttavia, in virtù del repentino aumento dei contagi, sia su scala nazionale che a livello locale, è opportuno stabilire che gli uffici comunali siano ordinariamente chiusi al pubblico e che l'accesso sia possibile solo su prenotazione (telefonica o via email/PEC), in modo tale da contingentare con maggior efficacia gli ingressi a tutela sia dell'utenza che dei dipendenti;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità*



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i rispettivi allegati;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020 e in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che "Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa" e che, di regola, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto;

Tenuto conto che l'art. 39 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, i lavoratori dipendenti disabili hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

Considerato che il dipendente XXXXXXXXXX in quanto disabile, ha manifestato l'intenzione di continuare ad avvalersi della possibilità di rendere la prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile";



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre 2020, salvo diverso provvedimento, gli uffici comunali sono ordinariamente chiusi al pubblico e l'accesso è consentito esclusivamente previa prenotazione telefonica ai numeri che verranno indicati dall'Ente mediante i propri canali social o via email o PEC;
- in ogni caso gli uffici pubblici comunali garantiranno sempre modalità alternative di contatto con l'utenza, mediante i recapiti telefonici, email e PEC di cui all'Allegato A ed attraverso la pagina Facebook dell'Ente;
- per il solo dipendente ~~Di Maria Giovanni~~ in quanto disabile, la modalità di lavoro ordinaria, fino al 14 novembre 2020, salvo diverso provvedimento, sarà lo smart-working; lo stesso è comandato in disponibilità presso il proprio domicilio ed è reperibile, per tutta la durata del turno lavorativo, via email e/o telefono. Tale comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020 viene inteso quale "servizio prestato a tutti gli effetti di legge", conseguentemente ogni abuso sarà perseguito a norma di legge; l'inizio e la fine del turno lavorativo sarà comunicato dal predetto dipendente attraverso un messaggio email o SMS all'Ufficio personale;
- la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale dovrà avvenire per via telematica utilizzando l'indirizzo Email



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

protocollo@comunebarano.it o l'indirizzo PEC protocollo@pec.comunebarano.it;
sarà possibile protocollare di persona all'Ufficio protocollo solo in casi eccezionali;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Napoli, alla locale Stazione dei Carabinieri;

che la stessa sia altresì trasmessa ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente (ivi compresi i borsisti, tirocinanti e volontari del Servizio civile) unitamente alle proprie disposizioni e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di legge;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania od al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

Barano d'Ischia, 01 novembre 2020

IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio